

PROVVEDIMENTO D.L. n. 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

3 dicembre 2019

Il decreto-legge n. 124 del 2019 contiene **disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**

I primi quattro Capi del decreto-legge contengono norme di natura **tributaria**. Il Capo V contiene invece disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Consulta qui il [dossier](#) sull'A.C. 2220-A/R.

Capo I - Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Per contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali, le norme del Capo I (articoli 1-23) agiscono in particolare nei seguenti ambiti:

- **contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.** Viene introdotto l'obbligo di presentazione telematica del modello F24 e sono previste misure che inibiscono l'utilizzo delle compensazioni ai destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA; viene fatto divieto di utilizzo della compensazione da parte dell'accollante, nel caso di accollo di debiti di imposta altrui (**articoli 1-4**);
- **filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici.** Il decreto contiene norme volte a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali (**articoli da 5 a 12**);
- **estensione anche ai soggetti privati della trasmissione di dati**, per poter usufruire della non applicazione dell'IVA nel caso di acquisto intracomunitario di veicoli (**articolo 9**);
- **documentazione elettronica delle operazioni.** Si consente alla **Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate**, a specifiche condizioni e limiti, **di utilizzare** i dati contenuti nei **file delle fatture elettroniche** (**articolo 14**) e si proroga al 2020 l'esenzione dalla fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (**articolo 15**);
- **uso del contante, incentivazione dei pagamenti elettronici e trasmissione telematica dei corrispettivi.** Si prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dagli attuali 3000, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Vengono escluse dall'imponibile le vincite della **lotteria degli scontrini** e sono previsti premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Si introducono sanzioni per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini, così come per la violazione del cd. obbligo di POS, e cioè per la mancata accettazione di pagamenti con carta, da parte di commercianti e professionisti. Viene parallelamente previsto un **credito d'imposta** pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con **carte di pagamento** (**articoli 18-22**).

A seguito delle modifiche in Commissione:

- si modificano le sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento prevista dall'articolo 3: in luogo dell'importo fisso (pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita), si applica una **sanzione parzialmente proporzionale: 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000** per ciascuna delega non eseguita;
- si sostituisce l'articolo 4, che reca misure di **contrasto all'omesso versamento delle ritenute**. Il committente deve **richiedere** all'impresa appaltatrice copia del versamento delle **ritenute** a fini di **riscontro**; nel caso di **mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti deve sospendere il pagamento** dei corrispettivi maturati. Si estende l'inversione contabile in materia di Iva (**reverse charge**) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, che vengono svolti con il **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà**;
- si estende (articolo 10-bis) l'ambito operativo del cd. **ravvedimento operoso** a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali;
- si facilitano gli investimenti destinati ai **piani di risparmio a lungo termine - PIR** costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si escludono gli enti di previdenza obbligatoria e complementare dalle norme sull'unicità dei PIR (articolo 13-bis);
- si estendono le maggiori agevolazioni disposte dal decreto crescita ai **lavoratori rientrati in Italia** a partire dal 30 aprile 2019 (articolo 13-ter);
- si modificano i **termini** per l'adempimento comunicativo della trasmissione telematica dei dati delle **fatture transfrontaliere**, cosiddetto **esterometro** (articolo 16);
- si differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del **Modello 730**, con un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta (articolo 16-bis);
- si posticipa la **lotteria scontrini** (articolo 20) **al 1° luglio 2020**, con un meccanismo di segnalazione qualora l'esercente si rifiuti di trasmettere il codice utente per partecipare alla lotteria;
- per i piccoli esercenti i **sistemi di incasso** attraverso **pagamenti elettronici**, quali carte di credito o di debito, possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico (articolo 21);
- si **sopprime l'articolo 23**, che introduceva sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di POS per commercianti e professionisti.

Capo II - Disposizioni in materia di giochi

Con riferimento alla **materia dei giochi**, il Capo II del decreto (articoli 24-31) tra l'altro mira a **contrastare fenomeni illegali** e, in particolare:

- proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i **termini** per indire le **gare** relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (**articolo 24**);
- aumenta, dal 10 febbraio 2020, **la misura del prelievo erariale unico (PREU)** sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le **videolottery** (**articolo 26**);
- istituisce il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico** (**articolo 27**) e vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (**articolo 28**).

Capo III - Ulteriori disposizioni fiscali

Con il Capo III del provvedimento (articoli 32-38) sono introdotte **ulteriori norme fiscali**, miranti tra l'altro a:

- limitare il **perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia del marzo 2019, specificando non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida B e C1, salvi i comportamenti difforni adottati anteriormente dal contribuente (**articolo 32**);

- posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione-ter delle cartelle esattoriali**), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018 (**articolo 37**);
- istituire l'**imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)** dal **2020**. In tali casi la tassazione si basa sui **valori contabili**. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille, e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base (**articolo 38**).

A seguito delle modifiche in Commissione:

- si prevede l'**IVA ridotta al 5 per cento** per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili dal 1° gennaio 2020 (**articolo 32-ter**);
- si estende al **2019 e al 2020** la possibilità di **compensare le cartelle esattoriali coi crediti** delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione; si riducono gli **interessi** per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi (**articolo 37**);
- si prevede l'obbligo di pagamento della **tassa automobilistica** con la piattaforma **pagoPA**, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (**articolo 38-ter**).

Capo IV - Disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti

Il **Capo IV** è costituito dal solo **articolo 39**, che inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. *confisca allargata*).

La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.

A seguito dell'esame **in sede referente**, è **attenuato l'inasprimento delle pene per le condotte non fraudolente**, per le quali è **esclusa la confisca allargata**; è inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di **non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario** ed è **ampliato** il catalogo dei reati tributari che danno luogo a **responsabilità amministrativa dell'ente**.

Capo V - Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

Con il **Capo V** (articoli 40-60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori.

Tra l'altro, il Capo IV:

- **rifinanzia il Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese di **670 milioni** di euro per l'anno **2019** (**articolo 41**);
- incrementa le **risorse finanziarie** per i **contributi** straordinari alle **fusioni di comuni** (**articolo 42**);
- **proroga** dal 31 marzo al **31 dicembre 2019** il termine per la sottoscrizione del nuovo **Patto per la Salute 2019-2021** (**articolo 45**);
- **rinvia al 2021** l'entrata in vigore del cd. **federalismo regionale**, ovvero delle norme volte ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, sopprimere i trasferimenti statali (**articolo 46**);
- **rinvia al 2020 la riforma** del sistema di **ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale** (**articolo 47**);
- consente a **SOGEI** di offrire servizi informatici al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della

- piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA) (**articolo 51**);
- prevede che le **agevolazioni** per l'acquisto di dispositivi **antiabbandono** di bambini nei veicoli chiusi siano concesse anche nella forma di **contributo** (**articolo 52**);
 - stanZIA **12,9 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli **investimenti** delle **imprese di autotrasporto** (**articolo 53**);
 - concede per il 2019 un **finanziamento** oneroso di **400 milioni di euro**, della durata di sei mesi, **in favore di Alitalia S.p.a.** e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria (**articolo 54**);
 - autorizza il Ministero della difesa a svolgere anche **attività contrattuale nell'ambito degli "accordi GtoG"**, volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare (**articolo 55**);
 - interviene sulla **disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC)**, **riducendo** dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione (**articolo 57**);
 - modifica i **versamenti della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti ISA** e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari (**articolo 58**).

A seguito delle modifiche in Commissione:

- si autorizza la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella **rete ferroviaria nazionale** (comma 1-*bis* dell'articolo 40);
- si consente la **rinegoziazione del mutuo del mutuatario inadempiente già esecutato**, prevedendo a favore del debitore-consumatore la possibilità di ottenere una rinegoziazione o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa (articolo 41-*bis*);
- si consente ai piccoli comuni l'affidamento diretto a Poste italiane del **servizio di tesoreria e di cassa anche in forma associata**, mediante unione di comuni o convenzione (comma 1-*bis* dell'articolo 42);
- **si aumentano dal 5 al 10% i limiti di spesa per il personale** di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nel **triennio 2019-2021**. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni regione sulla base di una specifica valutazione di nuovi fabbisogni (comma 1-*bis* dell'articolo 45); il comma 1-*ter* consente di rideterminare **dal 2020**, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i **volumi di acquisto** di prestazioni sanitarie da **soggetti privati accreditati** nel valore della **spesa consuntivata nell'anno 2011**, purché sia rispettato l'equilibrio economico-finanziario sanitario della regione interessata; il comma 1-*quater* dispone che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età per la nomina a direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
- si redistribuiscono le risorse **dell'otto per mille per l'edilizia scolastica** tra Nord, Centro e Sud e si consente ai contribuenti di destinare l'otto per mille a una specifica tipologia di intervento (**articolo 46-*bis***).
- si autorizza la spesa per il 2019 di **180 milioni** di euro per il pagamento degli **straordinari delle forze di polizia** e dei **vigili del fuoco** (articolo 50-*bis*);
- si rinviando al 6 marzo 2020 le sanzioni per la mancata installazione nei veicoli di **seggolini antiabbandono** di bambini (articolo 52);
- si introduce **l'IVA super ridotta** al 4 per cento per la vendita di **autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica** (comma 1) a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, non vedenti, sordomuti e ai loro familiari e per le prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli, nonché l'esenzione dall'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro per i predetti veicoli (articolo 53-*bis*);
- si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del **trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio marittime**

(articolo 53, comma 5-*bis*);

- si estende l'obbligo per l'impresa di **assicurazione** di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima **classe di merito** risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (e non solo per la stipula di un nuovo contratto) (articolo 55-*bis*);
- si modifica il regolamento sulle misure dei **prodotti fitosanitari** per un uso sicuro da parte **degli utilizzatori non professionali** adottato con decreto del Ministero della salute n. 33 del 2018 (articolo 55-*bis*).

Pacchetto enti locali

Relativamente agli enti locali, tra le principali disposizioni che sono state introdotte nel corso dell'esame in Commissione si segnalano:

- la possibilità per i piccoli comuni di disporre l'affidamento diretto a Poste italiane del servizio di tesoreria e di cassa anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione (articolo 42, comma 1-*bis*);
- l'**incremento di 5,5 milioni** di euro **annui** a decorrere dal 2020 della **dotazione annuale** del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad **introdurre un meccanismo correttivo** del riparto del Fondo in favore dei **piccoli comuni**, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all'applicazione dei criteri di riparto, un **valore negativo del Fondo** di solidarietà (comma 1-*bis* dell'articolo 57);
- l'estensione **fino al 2023** dell'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di **utilizzare senza vincoli di destinazione** le risorse derivanti da **operazioni di rinegoziazione di mutui** e dal **riacquisto dei titoli** obbligazionari emessi (comma 1-*quater* dell'articolo 57);
- la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di **disposizioni per il contenimento delle spese** delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali (comma 2 e 2-*bis* dell'articolo 57);
- l'esonero per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale (commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 57);
- l'**obbligo** per gli enti locali, in deroga alla disciplina vigente, di inviare una **nuova certificazione** attestante il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017, a rettifica della precedente, nel caso in cui la **certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione** (comma 2-*quinqüies* dell'articolo 57);
- la **disapplicazione delle sanzioni** previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, per gli **enti locali in stato di dissesto**, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, indipendentemente dal fatto che tale pagamento avvenga mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato (comma 2-*septies* dell'articolo 57);
- il contributo di **4 milioni** per l'anno **2019** e di **1 milione** per **ciascuno degli anni dal 2020 al 2023** a favore della **Fondazione IFEL** (Istituto per la finanza e l'economia locale) (comma 2-*novies* dell'articolo 57);
- l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a **5,5 milioni** di euro per l'anno **2019**, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da **comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea** con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi (la norma riguarda il comune di Campione d'Italia). Una quota del Fondo, non inferiore a **3 milioni**, viene riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai suddetti **comuni** che hanno deliberato il **dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018** (commi 2-*decies*-2-*quaterdecies* dell'articolo 57);
- l'esenzione delle unioni di comuni dall'imposta sul reddito delle società per entrate di carattere commerciale (comma 2 *quinqüiesdecies* dell'articolo 57).

Si segnalano, inoltre:

- l'articolo 57-*bis*, che proroga la modalità di misurazione della **TARI** sulla base di un **criterio medio-ordinario**; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020; prevede l'accesso a **condizioni tariffarie agevolate** agli utenti domestici che si trovino in **condizioni economico-sociali disagiate**; consente, **dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale**; l'articolo 58-*quinquies*, che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;
- l'articolo 57-*ter*, che interviene sulla **nomina dei revisori dei conti** degli enti locali, prevedendo che **l'elenco** da cui vengono estratti a sorte i revisori dei conti degli enti locali **sia articolato su base provinciale** e non più regionale, ed introducendo una disposizione di **deroga** per la **scelta del componente con funzioni di presidente**, nei casi di **composizione collegiale** dell'organo di revisione economico-finanziario.
- l'articolo 57-*quater*, che **incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti** fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Si **prevede** inoltre l'attribuzione di una **indennità in favore del presidente della provincia**, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;
- l'articolo 57-*quinquies* che modifica la disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle **capacità fiscali** di comuni, province e città metropolitane, prevedendo, in particolare, che il relativo decreto del Ministro dell'economia e finanze sia adottato previa approvazione della nota metodologia e della stima da parte della **Commissione Tecnica per i fabbisogni standard**. Il previo parere tecnico della Commissione è inoltre richiesto per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di **ripartizione del Fondo di solidarietà comunale**.

Ulteriori interventi

L'articolo 58-*ter* prevede una **diversa allocazione delle risorse già stanziato** per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà, **destinandone una parte, pari a 45 milioni di euro per il 2019, per la proroga della CIGS per cessazione di attività**.

L'articolo 58-*quater* incide sul **regime fiscale dell'Accademia dei Lincei**, al fine di **esentare da imposizione**, oltre alle attività istituzionali, anche le **attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa**.

L'articolo 58-*sexies* **proroga da tre a sei i mandati** in cui trovano **applicazione**, per gli organi apicali delle **società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato**.

L'articolo 58-*septies* incrementa di **40 milioni di euro** il Fondo per le emergenze nazionali, al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli **eccezionali eventi meteorologici** occorsi nei mesi di ottobre e novembre in diverse regioni del territorio nazionale.

L'articolo 58-*octies* istituisce un'apposita sezione del **Fondo unico per l'edilizia scolastica** per la **messa in sicurezza e riqualificazione energetica** degli edifici scolastici pubblici.